

CONTENZIOSO

La validità della procura per il ricorso per cassazione

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

Scopri di più

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state investite recentemente di una questione di rilevante importanza, ossia se la **procura speciale** per proporre il **ricorso di legittimità** possa essere rilasciata **anche in data anteriore** alla redazione del ricorso e in **luogo diverso** da quello indicato nell'atto stesso.

Il tema non è di facile soluzione. Infatti, parte della giurisprudenza ha ritenuto **invalida la procura alle liti** conferita per il ricorso per cassazione in cui **l'autografia della sottoscrizione** della parte non sia stata **autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell'atto di impugnazione** (Cassazione n. 11249/2022). Tale orientamento si è fondato sul fatto che [l'articolo 83, comma terzo, c.p.c.](#) ha autorizzato il legale a **certificare l'autografia** del soggetto che ha sottoscritto la procura speciale alle liti **alle sole condizioni e ai soli limiti indicati dalla stessa norma**.

In altre parole, la procura speciale **non può essere un atto a sé stante**, ma, ai fini dell'autentica, dev'essere necessariamente **"apposta in calce o a margine"** di uno degli atti elencati dalla predetta disposizione.

A sostegno di tale tesi è stata richiamata anche la normativa emanata in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con la quale il legislatore **aveva derogato alla regola della contestualità temporale e spaziale dell'autenticazione della sottoscrizione** della procura alle liti ex [articolo 83, comma 3, c.p.c.](#), disponendo che **"la procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia"** ([comma 20-ter](#), dell'articolo 83, D.L. 18/2020, poi abrogato).

Secondo giurisprudenza contraria, viceversa, il requisito della **specialità della procura**, ex [articolo 83, comma 3, c.p.c.](#), **non postula la contestualità** del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto, dal momento che se la procura venisse redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore al ricorso, **sarebbe possibile desumerne la specialità sia dalla sua congiunzione al ricorso, sia dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo** (Cassazione

n. 36827/2022).

Tale orientamento, infatti, sostiene come il requisito della **contestualità** del conferimento della procura speciale *“risieda nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte”*, per cui è **valida la procura speciale rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso**, purché sia stata conferita per impugnare una **certa sentenza** e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il **ricorso per cassazione**.

Per le **Sezioni Unite**, investite della questione, il contrasto giurisprudenziale sorto può essere risolto dando continuità al **secondo orientamento**, ossia **reputando valida la procura alle liti rilasciata** ai fini della proposizione del ricorso per cassazione **pur non contestualmente alla sua redazione**.

Infatti, riprendendo il principio sancito dalla giurisprudenza precedente, la Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di procura alle liti, il **requisito della specialità**, richiesto dall'[articolo 365 c.p.c.](#) come **condizione** per la proposizione del ricorso per cassazione è **integrato**, a prescindere dal suo contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, **è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso**. Tale collocazione fa sì che la procura debba essere considerata per il giudizio di cassazione, **anche se non contiene un espresso riferimento** al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, **purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione**.

Ne consegue che, per **considerare ammissibile** un ricorso per cassazione, il conferimento **della procura alle liti** debba avvenire all'interno della **finestra temporale** segnata dal **momento iniziale di pubblicazione del provvedimento** da impugnare e da quello **finale** della **notificazione del ricorso**.

In conclusione, le Sezioni Unite, con la **sentenza n. 2075/2024**, risolvendo il contrasto in essere, hanno stabilito il seguente principio di diritto: *“in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., **non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede**, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia **congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici**, al ricorso e che **il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso**”*.